

# Miscellanea storica

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **34 (1965)**

Heft 2

PDF erstellt am: **21.07.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Miscellanea storica

Alla vigilia della caduta dell'ultimo diaframma di roccia del traforo automobilistico del San Bernardino, possono interessare i particolari previsti per le espropriazioni della prima strada carrozzabile. La mancanza di firme e la forma assai scorretta fanno pensare che si tratti solo di un abbozzo.

### *Convenzione*

Fra il Piccolo Consiglio del Cantone Retto e la valle Mesolcina per la parte che essa prende nella fabbricazione dello stradale di Sant Bernardino.

La sudetta Valle Mesolcina in considerazione dei molteplici vantaggi che viene a risentire dal nuovo stradale da Coira ai confini del cantone Ticino tanto per laumento di transito quanto da altri comodi ed utilità che ne risultano trovandosi in dovere di cooperare anche da parte sua all'effettuazione e manutenzione dell'opera si è convenuto e si conviene fra il Pic<sup>o</sup> Cons<sup>o</sup> anome del Cantone e la prelodata Valle da osservarsi puntualmente per lavenire quanto segue in sequella dei decreti rilasciati dal grande Consiglio.

1.mo I lodevoli Comuni componenti la Valle Mesolcina cedono al Cantone gratuitamente e senza altro indenizzamento tutto quel tratto di comunale e boschi come anche la strada ora esistente che landamento di questo nuovo stradale può richiedere, come pure il materiale della strada vecchia in quelle parti che vien abandonata ad uso della nuova.

2.0 Pei beni particolari e fabbriche che cadono nella direzione del nuovo stradale si adotta il principio del indenizzazione da regolare come segue:

Il Possessore di simil Beni nominerà un estimatore ed il P<sup>o</sup> Cons<sup>o</sup> un altro ed in caso questi due nominate persone non andasero intesi sopra il prezo d'indenizzazione si rimette la decisione ad un terzo Obermann che il Tribunale Dappello nominerà decidere in simili casi sopra l'indenità da prestarsi a tenor dell'equità per il bene cedutto senza ulterior ricorso.

Dove la direzione del nuovo Stradale passando per fondi richiede abatimenti di muri o siepi ossia ciovende il Governo si incarica di riatarli a sua spesa nella maniera che si ritrovavano prima o di farne una bonificazione se il possessore lo preferisce, le spese occorrenti nella stima dei beni cedutti saranno presi dalla cassa dindenizzazione. Dove la direzione del Stradale viene adimezzare un fondo cinto listesa sopra nominata Commissione estimatoria deciderà sopra l'abonamento da prestarsi dalla cassa dindenizzazione per il danno che ne soffra dovendo mettere delle nuove siepi.

Il pagamento della soma tangente si presterà in cinque volte eguali da cominciare il primo dopo incominciata l'opera e così annualmente sino al compimento accordando alla Comunità la facilitazione di contribuire l'importo della rata in mano d'opera e vitura qualora vadino intesi colla direzione ed appaltatore della strada, oppure anche mediante assegnazione di pagamento per li beni ceduti dai loro particolari.

- 3.0 Per provvedere all'importo totale della suma necessaria per la riduzione ossia indennizzazione dei Beni particolari e fabbriche che cadono nella direzione del nuovo stradale il Cantone assume di abbonare il di più dell'importo di fiorini 50000. Sino alla suma di f 50 / m<sup>1)</sup> poi le Comunità ajacenti, da Coira ai confini Ticinesi assumono della sopra indennizzazione secondo il riparto e stabilimenti da farsi, se però la suma d'indennizzazione nella totalità non ascendesse alla suma di f 50 / m ne sarà fatto la deduzione affavore dei Comuni contribuenti in proporzione della suma contribuita siccome la città di Coira tenor convenuto si è assunto di contribuire per parte sua f 12 / m in sconto dei 50 / m resta perciò la suma di f 38 / m da assumersi dalle altre Comunità da retribuirsi fra essi nel modo prescritto nel seguente articolo.

Il pagamento della soma tangente si presterà in cinque rate eguali da cominciare il primo dopo incominciata l'opera e così annualmente sino al compimento accordando alle Comunità la facilitazione di contribuire l'importo delle rate in Mano d'opera e viture qualora vadino intesi colla direzione od appaltatore della strada oppure anche mediante assegnazione di pagamento per li beni ceduti dai loro particolari.

- 4.0 Per determinare la tangente suma che ciascuna Comunità o giurisdizione deve contribuire alla soma delli f 38 / m per la redenzione dei Beni particolari, sarà eretto un giudizio compromisorio di sette membri composto da un membro di ciasche porto della Strada di sotto, uno della Comunità di Domat e dal Possessore di Riechanau, ed un altro le Comunità di Valle Mesocco non partecipanti del porto e però ajacente alla strada da alargarsi dalle parti contribuenti ed il P.<sup>o</sup> C.<sup>o</sup> dinotera fra questi sette Membri il Presidente al quale si attribuisce il carattere di Obmann. Obmann questo giudizio dopo aver sentito le proposizioni di ciascuna delle parti interessate determinerà giuridicamente e definitivamente qual tangente ciascuna delle Comunità come sopra deve prestare per compire la suenata suma di f 38 / m per norma del giudizio servirà il principio del maggior o minor utile che ciascuna Comune ritirerà dal nuovo Stradale o del pregiudizio che una o l'altra delle Comunità ne può risentire. La Valle Mesolcina si obbliga perciò egualmente come le altre parti contribuenti di sottoporsi al dichiarato di questo Giudizio e di pagare quella tangente suma in compimento delli f 38 / m che le verrà imposto.

- 5.0 Sarà facoltativo al Cantone ed alla Direzione della Strada di servirsi del materiale ghiaia, sassi di fabbrica e di calcina e legna necessaria tanto per la fabbricazione che per la successiva manutenzione della Strada ove si ritrova di suo comodo nella Valle senza veruna buonificazione e di trasportarlo senza verun impedimento, a riserva solamente di risarcire il danno ai particolari se ne venisse recato col trasporto del materiale, come pure di intendersi coi medemi qualora questi materiali fossero di loro particolarità.
- 6.0 Si obbligano in oltre le Comunità della Valle Mesolcina di fornire alla direzione della Strada nel proprio territorio le vetture e carriaggi che saranno necessari al trasporto del

---

1) *fiorini 50'000, così, sotto, fiorini 12'000, 38'000.*

materiale qualunque per la fabbricazione della Strada mediante un onesto pagamento riservandosi il P.<sup>o</sup> Cons.<sup>o</sup> di fisare un equa tassa in caso non si andasse intesi colla stessa Direzione.

7.mo Tutti li boschi che minaciano per l'avenire, od altre esecuzioni la rovina del Stradale saranno sotto vigorose pene né si posa d'annegiare la Strada con condotte di legname sotto lestesse pene e rifazione del danno causato.

Tutti gli aquedotti per qualsiasi uso doverano essere diretti sotto la Strada, cinti in modo che non portino danno allo Stradale coperti fatti e mantenutti a propria spesa dai interessati, e mai essere condotti delle aque sopra della strada sotto la rigorosa pena da fisarsi dal Magistrato, cosi pure sotto le sudette pene tutte le piante di noce, castagna, larice, pecia saranno pell'avenire piantate 24 piedi allontanate dalle fosse dello Stradale e le altre piante nella distanza di 18 piedi.

8.<sup>o</sup> Il P.<sup>o</sup> Cons.<sup>o</sup> ritiene per se la polizia stradale per tutta l'estensione del medemo da Coira ai confini del Ticino e li Magistrati si obbligano i maliziosi danegianti di quella ed obbligarli alle spese e rifazioni di tutti li danni.

9.<sup>o</sup> Questioni che nascer potrebbero sulla Direzione del Stradale tanto nelle tere che fuori non meno le ventuali pretenzioni delli lavoranti verso la Direzione sonno riservati alla decisione del P.<sup>o</sup> Cons.<sup>o</sup> al incontro li disordini e trasgressioni criminose dei individui impiegatti nella Strada sono riservate alla censura di rispetivi Magistrati. Altre questioni civili dei lavoranti saranno dicise sumariamente a norma della legge 29 giugno 1816.

10.mo Pell'avenire ciascun particolare di una Comune con quanti cariaggi che tiene è obbligato un giorno all'anno di condurre col suo caro di due bestie un giorno e se di una solla due giorni, del materiale gratis per ingerare la strada e di prenderlo e rimeterlo in quei siti indicati dalla Direzione e cio solamente nel estensione del loro territorio.

Pella fabbricazione e futura manutenzione della Strada entro la tera, ciascheduna Comunità si obbliga di fornire gratuitamente tutto il materiale necessario senza agravio del Cantone.

11.mo Dal epocha che il nuovo Stradale sarà terminato il P.<sup>o</sup> Cons.<sup>o</sup> Assume la manutenzione di essa in e fuori delle tere, mediante le sopra acetate prestazioni e subentra pure alla riscosa del Dazio della Valle Mesolcina affavore della Cassa Cantonale colla riserva contenuta in scritto aneso.

12.mo Se la convenzione da conchiudersi al Sig.r ingegnere Pocco Belli portase altre fissioni o disposizioni si riserva di aggiungere quelli alla presente convenzione.